

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. RAINO Stefano

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10.8.1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/D del 7° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10.8.1960 al 10.8.1961

Corrispettivi pattuiti: L. 7.030 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 12.2 AGO 1960

I DENUNZianti (3)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo

Registrata la presente denuncia, add. 12.2 AGO 1960

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(47. ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant e (3) ed il

Sig. RAINO' Stefano

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/D del 7° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 7.020 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 19, 20, 21 della Legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 24 AGO 1959

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO 1959 19 al N. 1412
col. foglio registro Aut. privati, ed esatte lire Cento dieci

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Giovanni Gagliasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

d/.....
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(S 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I L sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunzianti e (3) ed il

Sig. Raimo Stefano

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/Del 7° lotto
di Case Popolari nel Comune di Ortuni

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L 7020 mensili anticipate 84240

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

I DENUNZIANTE (7) /

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1989

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(7) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant e (3) ed il

Sig. *Agino Stefano*

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 5/D del 7° Lotto
di case popolari nel Comune di *Orturi*

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. *7.020* mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57

Registrata la presente denuncia, addì 19 1957 al N. *1837*
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Settecento*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

1 sottoscritto **(1) Com.te Ubaldo VAL-**
LARINO di Giuseppe nella sua qua-
lità di Presidente dell'I.A.C.P.,
dimorant..... **(2) Brindisi, Via Casimiro 9**
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess denunziant..... **(3) ed il**
Sig. RAINO' Stefano fu Cosimo
.....
..... convenzioni che **(4) hanno avuto**
esecuzione col giorno **(5) 10 Agosto 1956,**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

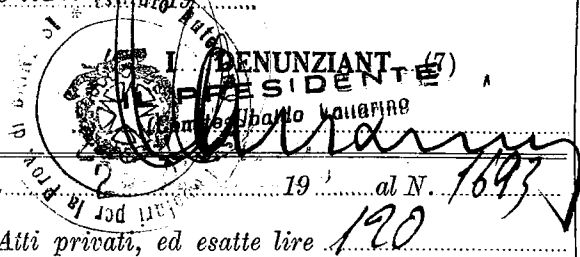
Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 5/D al 7° lotto**
in Ostuni sulla via Pisanelli

Durata della locazione: **dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **£. 7.020 mensili anticipate**

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addì **25 AGO. 1956**

IL DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Com.te Ubaldo VALARINO


Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. **7693**
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **120**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste del modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso. ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico(5) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).(1) Cognome, nome, luogo e data di na-
scita del denunziante o dei denunzianti
e indicazione se il denunziante è il lo-
catore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domi-
cilio del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio delle altre parti
contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichia-
razione delle convenzioni, escluse le in-
dicazioni non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
73 del 1907).(7) Firma del denunziante o dei denun-
zianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. L. sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro. 2

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess. o denunziant. e (3) ed il

Sig. RAINO' STEFANO

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. D. 5 del 7° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 140.000 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 740 - 22.200

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 - 8 - 1963

DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 2920

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire quattrocento

28 AGO. 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Carasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CACCIERE

CARMINE MAGNANTE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono; sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902

1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 78 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. RAINO' STEFANO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

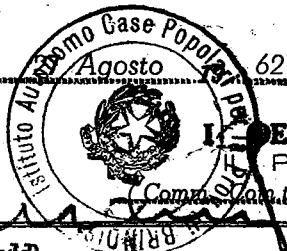
Designazione delle cose locate: Appartamento n. D/5 del 7° lotto
di Case Popolari nel Comune di POSTUNII

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 7076 mensili anticipate

Fatta la presente denunzia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add.



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denunzia, add. 19 al N. 2337

25 AGO 1962

..... foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Seicentotrenta*

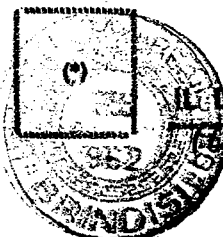
IL CASSIERE

Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE RIGGENTE

Mon. Davide Fasano



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisce il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

384970

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Prot. N. 9828

BRINDISI

29 NOV. 1968

SEZIONE: RISCATTO

AL SIG. RAINS STEFANO

7 M. CP. Sub. 5/5

F. TAMBURRINO, AL

OSTUNI

OGGETTO: D.P.R. 7/1/1959 n.2 e modificazioni successive.-

=====

Con la presente, si invita cortesemente la S.V. a voler far tenere a questo Ufficio copia della situazione di famiglia vistata dall'Ufficio II.DD., a corredo della pratica di riscatto dell'alloggio del quale è assegnatario.

Tanto per disposizioni del Superiore Ministero dei LL.PP., di recente pervenute.-

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

RO/DV/ta.-

=====



Ostuni, 11 II-12-1968

All'Istituto Autonomo Case Popolari di

BRINDISI

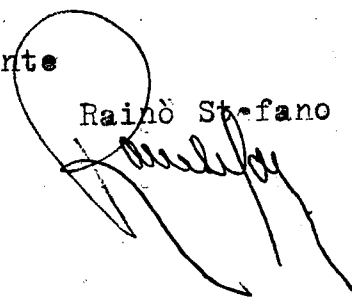
10007
12 DIC. 1968

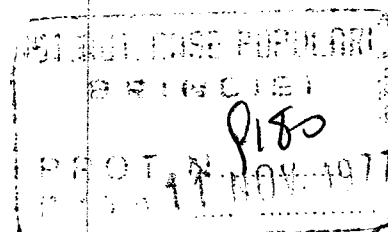
Si trasmette l'unita situazione di famiglia relativa a RAINO'
Stefano, residente in Ostuni, via Avv. Francesco Tamborrino 14/5
vistata dall'ufficio Imposte di Ostuni, come richiesta da codesto
Istituto con foglio n.9828 del 29 Novembre u.s.

Si ringrazia

Cordialmente

Rainò Stefano





ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA DI

BRINDISI

Il sottoscritto RAINO' STEFANO, nato a Taviano (LE) il 29.1.1912 e residente in Ostuni (BR) in Largo avv. F. Tamburini, 14/5, assegnatario di un alloggio economico e popolare, sito in Ostuni, alla Via avv. F. Tamburini, lotte n. 7, scala 14, int. 5, avendo a suo tempo presentato regolare domanda di riscatto, conferma, ai sensi ed agli effetti della legge 8.8.1977, n. 513, la predetta istanza.

A tal fine, allega:

- 1) State di famiglia;
- 2) Dichiarazione Ufficio Distrettuale Imposte Dirette, atta a stabilire se il richiedente ed i componenti il suo nucleo familiare siano iscritti - e per quali somme tassabili - nei ruoli delle imposte fabbricati, terreni e lavoro dipendente per l'anno 1976.

Ostuni 31 ottobre 1977

Rainò Stefano

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Prot. n. 4106

Brindisi, li 19 SET 1991

All. _____

- Al Notaio Dr. Vincenzo LOIACONO
Piazza Cairoli, 33
BRINDISI

- Al Sig. RAINO' Stefano
Via F. Tamburrini, n. 14
OSTUNI

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in OSTUNI -
lotto 7° - Via F. Tamburrini, 14 - scala D - int. 5 - piano 2°
Legge 5/8/1978, n. 457 (art. 52) -

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. 1.653.750.- (diconsi lire Unmilionesecentocinquantatremilasettecentocinquanta.-) e della relativa I.V.A. nella misura del 2% del prezzo stesso. A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedere in proprietà.

All'assegnatario si fa presente che egli è obbligato ai sensi delle disposizioni contrattuali, dal momento della stipula del contratto e fino alla costituzione del condominio, a pagare all'Istituto una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione e manutenzione, pari attualmente a £. 11.759.-, suscettibile di variazioni annuali e una quota mensile provvisoria, pari attualmente a £ i r e 2.698.-, per i servizi, i consumi e ogni altra eventuale spesa dello Istituto sostenuta o da sostenere per l'alloggio in questione, pertinenze, accessori ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte, salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale o finale.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti


IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)


ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. n. 5406

Brindisi, lì 22 GIU. 1981

Al Sig. RAINO' Stefano

Via/~~Piazza~~ F. Tamburrini, n. 14

Lotto 7°, Scala D, int. 5

O S T U N I

Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Riscatto alloggio popolare sito in O S T U N I - Lotto 7° -
Via F. Tamburrini, 14 - Sc. D - int. 5 -
Assegnatario RAINO' Stefano -
Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978, n. 457 (art. 52) -

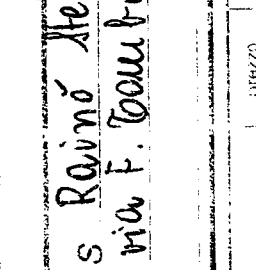
Con riferimento alla lettera della S.V. del 25 Maggio 1981 con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire mediante un vaglia bancario di £. 1.653.750.= quale prezzo di cessione dell'alloggio e uno di £. 33.075.= pari 2% per I.V.A., entrambi non trasferibili ed intestati a: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e relativa fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servizio Affari Legali ed Utenza dell'Istituto per definire la propria situazione contabile quale risulta alla data del 30 Giugno 1981. A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati posteriormente alla data del 31/12/1978.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla Via G.B. Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)



AMERICAN FRIENDS SERVICE COMMITTEE
100 N. 6th St.
PHILADELPHIA, PA. 19107-3201

Primo cafe
s Raino Helmo
via F. Tambrini 14
Torino

[illegible]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

PROT. N. 4262

Brindisi, li 11

- Al Sig. RAINO' STEFANO

Via F. Tamburrini, 14, - 7° Lotto -
sc.D - int.5
- O S T U N I -

OGGETTO: D.F.R. 17/1/1959, n. 2 e successive modificazioni -
LEGGE 5/8/1978, n. 457 - art. 52 -

Riscatto dell'alloggio sito in OSTUNI - 7° Lotto - Via F.
Tamburrini, 14 - scala D - int. 5 - piano 2° -

In riferimento alla lettera di questo Istituto con la quale a suo tempo è stato comunicato alla S.V. il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio di cui all'oggetto, pari a L. 1.653.750,= (diconsi Lire Unmilionesecicentocinquantatremilasettecentocinquanta,=), si rende noto che, in applicazione dell'art. 52 della Legge 5/8/1978, n. 457, la S.V. ha diritto a stipulare il relativo contratto di cessione dietro versamento del prezzo sopra indicato.

Detto importo potrà essere versato in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine e comunque entro 15 giorni le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra, ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni entro i quali intende effettuare il pagamento stesso.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

1. DATA
 2. DESTINAZIONE
 3. DESTINATARIO
 4. MITTENTE
 5. FRANCO D'UFF.
 6. FRANCO RACCOM.
 7. ALTRA
 8. ALTRA
 9. ALTRA
 10. ALTRA
 11. ALTRA
 12. ALTRA
 13. ALTRA
 14. ALTRA
 15. ALTRA
 16. ALTRA
 17. ALTRA
 18. ALTRA
 19. ALTRA
 20. ALTRA
 21. ALTRA
 22. ALTRA
 23. ALTRA
 24. ALTRA
 25. ALTRA
 26. ALTRA
 27. ALTRA
 28. ALTRA
 29. ALTRA
 30. ALTRA
 31. ALTRA
 32. ALTRA
 33. ALTRA
 34. ALTRA
 35. ALTRA
 36. ALTRA
 37. ALTRA
 38. ALTRA
 39. ALTRA
 40. ALTRA
 41. ALTRA
 42. ALTRA
 43. ALTRA
 44. ALTRA
 45. ALTRA
 46. ALTRA
 47. ALTRA
 48. ALTRA
 49. ALTRA
 50. ALTRA
 51. ALTRA
 52. ALTRA
 53. ALTRA
 54. ALTRA
 55. ALTRA
 56. ALTRA
 57. ALTRA
 58. ALTRA
 59. ALTRA
 60. ALTRA
 61. ALTRA
 62. ALTRA
 63. ALTRA
 64. ALTRA
 65. ALTRA
 66. ALTRA
 67. ALTRA
 68. ALTRA
 69. ALTRA
 70. ALTRA
 71. ALTRA
 72. ALTRA
 73. ALTRA
 74. ALTRA
 75. ALTRA
 76. ALTRA
 77. ALTRA
 78. ALTRA
 79. ALTRA
 80. ALTRA
 81. ALTRA
 82. ALTRA
 83. ALTRA
 84. ALTRA
 85. ALTRA
 86. ALTRA
 87. ALTRA
 88. ALTRA
 89. ALTRA
 90. ALTRA
 91. ALTRA
 92. ALTRA
 93. ALTRA
 94. ALTRA
 95. ALTRA
 96. ALTRA
 97. ALTRA
 98. ALTRA
 99. ALTRA
 100. ALTRA
 101. ALTRA
 102. ALTRA
 103. ALTRA
 104. ALTRA
 105. ALTRA
 106. ALTRA
 107. ALTRA
 108. ALTRA
 109. ALTRA
 110. ALTRA
 111. ALTRA
 112. ALTRA
 113. ALTRA
 114. ALTRA
 115. ALTRA
 116. ALTRA
 117. ALTRA
 118. ALTRA
 119. ALTRA
 120. ALTRA
 121. ALTRA
 122. ALTRA
 123. ALTRA
 124. ALTRA
 125. ALTRA
 126. ALTRA
 127. ALTRA
 128. ALTRA
 129. ALTRA
 130. ALTRA
 131. ALTRA
 132. ALTRA
 133. ALTRA
 134. ALTRA
 135. ALTRA
 136. ALTRA
 137. ALTRA
 138. ALTRA
 139. ALTRA
 140. ALTRA
 141. ALTRA
 142. ALTRA
 143. ALTRA
 144. ALTRA
 145. ALTRA
 146. ALTRA
 147. ALTRA
 148. ALTRA
 149. ALTRA
 150. ALTRA
 151. ALTRA
 152. ALTRA
 153. ALTRA
 154. ALTRA
 155. ALTRA
 156. ALTRA
 157. ALTRA
 158. ALTRA
 159. ALTRA
 160. ALTRA
 161. ALTRA
 162. ALTRA
 163. ALTRA
 164. ALTRA
 165. ALTRA
 166. ALTRA
 167. ALTRA
 168. ALTRA
 169. ALTRA
 170. ALTRA
 171. ALTRA
 172. ALTRA
 173. ALTRA
 174. ALTRA
 175. ALTRA
 176. ALTRA
 177. ALTRA
 178. ALTRA
 179. ALTRA
 180. ALTRA
 181. ALTRA
 182. ALTRA
 183. ALTRA
 184. ALTRA
 185. ALTRA
 186. ALTRA
 187. ALTRA
 188. ALTRA
 189. ALTRA
 190. ALTRA
 191. ALTRA
 192. ALTRA
 193. ALTRA
 194. ALTRA
 195. ALTRA
 196. ALTRA
 197. ALTRA
 198. ALTRA
 199. ALTRA
 200. ALTRA
 201. ALTRA
 202. ALTRA
 203. ALTRA
 204. ALTRA
 205. ALTRA
 206. ALTRA
 207. ALTRA
 208. ALTRA
 209. ALTRA
 210. ALTRA
 211. ALTRA
 212. ALTRA
 213. ALTRA
 214. ALTRA
 215. ALTRA
 216. ALTRA
 217. ALTRA
 218. ALTRA
 219. ALTRA
 220. ALTRA
 221.

Case Popolari

Il sottoscritto Raimo Stefano fu Cosimo e fu Ingnoro Maria Cristina, nato a Taviano (Lecce), il 29 Gennaio 1912, residente in Ostuni (Forindisi) in largo avv. F. Tamburini 14/5, chiede alla rispettabile direzione delle Case Popolari che gli venga riscattata la casa di abitazione, nella quale si trova in affitto.

Allego vaglia del Banco di Napoli A/C 19000873
del 4 ottobre 1967 della somma di £ 5.000
intestato all'Istituto Case Popolari di Brindisi.

Con stima
Raimo Stefano

W. A. S. Jones

Ostuni, li 5 ottobre 1967



Città di Ostuni

Provincia di Brindisi

UFFICIO ANAGRAFE - Servizio Certificazioni

IL SINDACO

certifica

che in questa Anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia



CF. Capo famiglia	Su. Suocero suocera
Mg. Moglie	Co. Cognato cognata
Ma. Marito	Zi. Zio o zia
Fg. Figlio o figlia	Cu. Cugino o cugina
Pa. Padre	No. Nonno o nonna
Ma. Madre	Afd. Affidato
Fr. Fratello	Afl. Affiliato
Sr. Sorella	Adt. Adottato
G. Genero	Cv. Convivente
Nu. Nuora	Ag. Aggregato
Np. Nipote	

Cf RAINO' Stefano 1912

n.Taviano (Lecce) 29/1/1912 (3 P.11 S.B)

Pensionato

Cgt. DI NOIA Annita Carmela Alda 6886

Taviano 13/1/1941 (1 P.11 S.A)

iscr. 27/1/1966 da Taviano (Lecce)

Via F. Tanburini 14

Mg DI NOIA Annita Carmela Alda 1920

n.Taviano (Lecce) 26/2/1920 (67 P.1)

Casalunga

Cgt. RAINO' Stefano 6886

Fg RAINO' Antonio Cosimo 1942

n.Taviano (Lecce) 1/3/1942 (47 P.1 S.A)

Studente univ.

Cel. 6886

La qualifica di capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 31-1-1958, n. 136)

Rilascia in carta libera da valore 2385 tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo

Ostuni, li

Questo documento, pertanto, non è valido per comprovare che il Capo Famiglia ha a suo carico le persone seco conviventi.

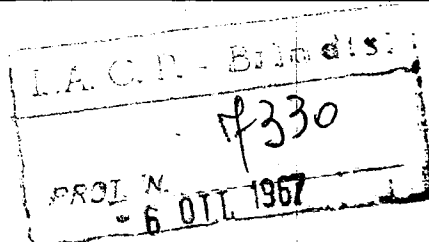
Per il riconoscimento di altri diritti il presente certificato può essere integrato con atto notorio o con documento equipollente.



p. Il Sindaco
L'Ufficiale d'Anagrafe delegato

No 5059

Raccomandata



ALL'ISTITUTO CASE POPOLARI DI

BRINDISI

II sottoscritto RAINO' Stefano fu Cosimo e fu
Ingresso Maria Cristina, nato a Taviano (Lecce)
il 29 Gennaio 1912, residente in Ostuni via Avv.
F. Tamburrini 14/5, chiede alla Spettabile direzione
delle Case Popolari, che gli venga riscattata
la casa di abitazione, nella quale si trova in
affitto dal 10 Novembre 1955.
Allego vaglia del Banco di Napoli A 010000873
del 4 Ottobre 1967 della somma di lire 5000
Intestato all'Istituto Case Popolari di Brindisi.

Con stima

Raino' Stefano

Ostuni, li 5 Ottobre 1967

*F. Lott. C.P.
Se. D/5
Ostuni*

*RA
51/32*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N

P330

Brindisi, lì 13 OTT. 1967

AL SIG. RAINS STEFANO

RACCOMANDATA A.R.

7 lotto (P. 166) 2/5 - Via F. Tamburini, 14

OSTUNI (BR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in OSTUNI Lotto 7 scala 2/5 Via Tamburini a suo tempo assegnatoLe in locazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire - 1.653.750 -.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esame quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

1001 - RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. RAINO' Stefano
Lotto 7^o Scala 0 Int. 5
Via Pinnelli

OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 7.960.=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7271

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Raimo Stefano

Lotto 1° Scala 2 Int. 5

Via Finanelli

Orlani

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.335 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5.30 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 7.939 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.335</u> vano per vani <u>5.30</u> £ .	<u>7.076</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>213</u>
	<u>7.939</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

Com. Com.te Ubaldo G. VALLARINO)

[Handwritten signature of Ubaldo G. Vallarino]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N°.....955.....

Brindisi li...15 NOV. 1955.....

Uff. Rag.

RACCOMANDATA

Al Sig.....Rainò.....
Via.....Appuntato C.C. presso Cons. N.C.C.
Ostuni.....

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via.....Pissinelli....., lotto...7°... scala...0.....interno...5..

Detto alloggio è composto di vani utili...2....oltre gli accessori equivalenti a vani legali...5,20....-

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di £...31.940....., come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal...10/11.....al...10/12/55.....	£...1.350.....vano x vani.....5,20.....=	£.....7.020..
b) canone consumo acqua normale		£. 450=
c) contributo nelle spese di illuminazione scale		£. 50=
d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)		£...23.205=
e) deposito spese contrattuali		£. 1.000=
f) I.G.E. 3% su a)		£.....2.15=
	TOTALE	£...31.940=

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il...26..... corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI BARI

STAZIONE DI OSTUNI

4/233 d. Prot.

Brindisi, li 7/11/1955

Angusta al foglio n. 24124 del 9 settembre u.s.

OGGETTO: Esito informazioni - Assegnazione alloggi popolari in Ostuni.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Si forniscono le informazioni richieste sul conto delle
sottonotate persone che hanno chiesto l'assegnazione di un alloggio
alle case popolari a riscatto costruite in Ostuni.

RAINO' STEFANO FU COSIMO - Appuntato dei Carabinieri in servizio in Ostuni.
~~Reddito, lo stipendio. La sua famiglia si compone dai coniugi e 2 figli di
anni 12 e 14 di sesso diverso. Abita l'attuale casa da circa 4 anni con un
vanone di fitto di L. 8.000. Detta casa è composta di un vano e cucina, priva
di gabinetto, esiste solo butternola antigienica, è molto umida, priva di lu-
ce, insufficiente al nucleo familiare. I figli sono costretti dormire, uno
nella camera da letto dei genitori e uno nel sottoscala. Ha concorso per
ben tre volte per ottenere un alloggio dell'Istituto senza essere mai pre-
so in considerazione. Ha necessità di alloggio anche perchè i figli entra-
no nell'età maggiorenne ed è pregiudizievole che essi dormano nella camera
dei genitori. E' persona comprensibile dei doveri di condominio. E' solvi-
bile e di buona condotta in genere.-~~

IL MARESCIALLO CAPO COMANDANTE

(f.to Rodighiero Severino)

BRINDISI li 7/11/1955

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

IL SEGRETARIO DELL'I.A.C.P.

(Avv. Vincenzo Palma)

II sottoscritto R A I N O' Stefano fu cosimo e di Ingrosso Maria Cristina nato il 29-I-1912 a Taviano (Lecce) residente in Ostuni dal 1950 appuntato dei carabinieri in servizio presso la stazione di Ostuni, rivolge rispettosa domanda acché allo stesso gli venga assegnato un appartamento delle nuove case costruite nel padiglione VII di Ostuni, sulla via dello scalo ferroviario.=

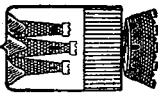
II sottoscritto fa presente che dal 9-6-1952 si trova in una casa di un vano ed umida senza aria, dove il proprietario la teneva abbandonata da circa 12 anni senza che nessuno vi fosse andato ad abitarla, detta abitazione, si trova in via Emanuele Gianturco n.10, data la ristrettezza non ci possiamo girare uno con l'altro.=

Lo stesso fa presente di essere combattente della seconda guerra mondiale nei scacchieri della Francia Ugoslavia e Russia, dove il 30-I-1941 fui promosso per merito di guerra sul campo al grado di appuntato.= Nei primi del mese di Ottobre 1943 fui riorganizzatore di parecchi soldati sbandati che ci rifugiammo nelle montagne di Boscochiesanova (Verona) Recoaro quale comandante dei partigiani, si cercava di prendere i tedeschi di sorpresa, molte volte riuscivamo al nostro intento, finché in un'imboscata fummo quasi tutti catturati e deportati in Germania ed assegnati tutti otto nel campo di Belsen uno dei peggiori campi che la storia ricordi.=

Dopo il mio arresto i tedeschi in compagnia con la Guardia Nazionale mi asportarono quanto tenevo in famiglia e lasciando la mia famiglia nelle più squallide miserie.=

Sono un vecchio concorrente delle case popolari ma non sono mai riuscito ad essere sistemato.=

Prego codesto Istituto voler prendere visione con benevole accoglimento della chiesta domanda, date le mie pregarie condizioni economiche della mia famiglia.=



CITTA' DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

SITUAZIONE DI FAMIGLIA DI

Pais Stefano

N. d'ordine	COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi	GRADO di parentela rapporti col capo famigl.	NOME del padre	COGNOME E NOME della Madre	LUOGO E DATA DI NASCITA				Stato Civile	CONDIZIONI	Se convivente ed a totale carico del capo famiglia
					COMUNE	Giorno	Mese	Anno			
1	Pais Stefano	CF	Stefano	Ingrao M. Cozzini	Ugento	19	1	912	qts	Appl. G. G.	
2	Di Noia Anila	Madre	Stefano	Di Noia Anila	"	26	2	920	m	m	
3	Pais Antonio	Figlio	Stefano	Di Noia Anila	"	1	2	942	-	-	
4	Pais M. Roberto	Figlio	Stefano	Di Noia Anila	Polignano	26	1	944	-	-	

Si rilascia per uso

Ostuni, li

13-7

1955

ed in carta libera per

Carlo Debole

[Signature]
IL SINDACO

P. 112 / Reine

7

UNION POSTALE TELEGRAPHIQUE
— OSTUNI —

Visio Negativo

Ostuni, 19 LUG 1958

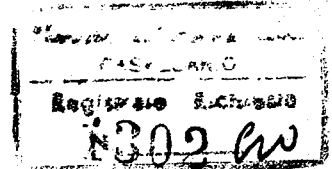


H. Procuratore Superiore

Mod. 24
N. 6235
Esatte L. 150
Per diritti d'Ufficio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato^(a) Generale

Procura della Repubblica presso il Tribunale di ^(b) **Lecce**

Al nome di ^(c) **RAINO¹ STEFANO**

(di o fu) ^(d) **Cosimo** e (di o fu) ^(e) **Ingresso Maria Cristina**

nato il 29/1/1912 in **Taviano**

Provincia (o Stato ^(f)) di **Lecce**

sulla richiesta di ^(g) **esso Rainò**

per ^(h) **gli usi consentiti dalla legge**

si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta: ⁽ⁱ⁾

(a) Generale, penale o civile.

(b) La Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita della persona alla quale il certificato si riferisce; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, anche per gli stranieri e per i cittadini nati all'estero.
(c) Cognome e nome della persona alla quale il certificato si riferisce.

(d) Nome del padre. (e) Cognome e nome della madre.

(f) Per i nati all'estero.

(g) Cognome e nome del richiedente.

(h) Motivo della richiesta.

(i) Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data della decisione; — 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; — 3° il dispositivo; — 4° (per le decisioni penali di condanna) il titolo del reato, indicando se tentato o se continuato, con le aggravanti, compresa la recidiva, attenuanti e diminuenti, le pene inflitte, la dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato, o di tendenza a delinquere e le misure di sicurezza applicate; — 5° gli articoli di legge applicati; — 6° la pena applicata.

per
cop
zio
me
sc
S
gre
dell
I
Segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, è sottoposto alla normale procedura di concessione governativa.

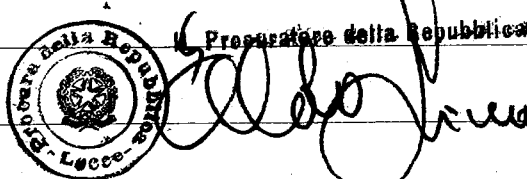
I certificati rilasciati con urgenza, e cioè nello stesso giorno della richiesta, sono soggetti alla tassa di bollo di L. 2.

N. B. — Il certificato è rilasciato su domanda al Procuratore della Repubblica competente. Alla domanda deve unirsi il certificato di nascita od altro documento che il Procuratore della Repubblica stesso ritenga equipollente. La domanda ed i documenti sono esenti da tasse di bollo.



VISTO, per la legalizzazione della firma del Segretario di questa Procura Sig

Lecce, 18.7.11





CITTA' DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

N. _____ di Prot. _____ Ufficio *Sanitario* li *15. X.* 195*5*

Risposta a nota del _____ Div. _____ Sez. _____ Num. _____

OGGETTO: *Casa infirmiera*

Cat. _____ Classe _____ Fasc. _____ Allegati N. _____

Certifico che in data odierna ho visitato la casa abitata dalla famiglia del Sig.^o *Raino' Stefano* in via *E. Giannurco* n° 10, e ho constatato, che sui muri e sulle volte presenta lunghe chiazze di umidità - manca acqua e gabinetto, inoltre la cubatura dell'abitazione non è sufficiente ad ospitare la famiglia del Sig.^o *Raino'* composta di quattro persone di sesso diverso.

La giudico pertanto assolutamente infirmiera —



Dr. Antonio Celli
Uff. Sanitario

CITTA' DI OSTUNI

VISTO per la legalizzazione della firma

del Sig. *Dr. Antonio Celli*

Ufficiale Sanitario

Scart. li *19. X.* 195*5*



Dr. Antonio Celli



CITTA' DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA

*Che Raimo Stefano di Romano e di
Ingrao Maria Cristina nato a Barino
il 29 gennaio 1914, ha la residenza
in questo Comune da oltre tre anni;*

Si rilascia in carta libera per uso delle cose popolari

Ostuni

13 - 7 - 1955



G. M. M.
SINDACO

25/7/55
Brindisi

E L E N C O: dei documenti che si trasmettono all'Istituto
case popolari di Brindisi :

H

- 1°) Situazione di famiglia;
- 2°) Certificato Ufficio Imposte Dirette;
- 3°) Certificato di residenza;
- 4°) Certificato penale generale;
- 5°) Dichiarazione attestante che trovasi da oltre tre anni;
- 6°) Assegno bancario di L. 500,00 intestato I.A.C.C. non trasferibile
- 7°) Certificato medica attestante che la casa é inabitabile.=

Ostuni, li 24-7-1955.=

L'appuntato

Mario Refano

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)000-----

Prot. n. *537*

Brindisi, li **25 AGO. 1956**

Al Sig. *Rainò Stefano*
4° lotto - Scale D. 745-5
Ortuni

OGGETTO: Invio contratto di locazione.

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto
di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.

IL PRESIDENTE.

(Com.te *Ubaldo* VALBARINO)



Raio S. Hano

Ostuni, li

196

~~L'UFFICIALE D'ANAGRAFE~~

80/

Pavani

UFFICIO DISTRETUALE IMPOSTE DIRETTI

OSTUNI

L. cartolina

che i manifesti indicati a Tergo, non
figureranno iscritti nei nuclei dell'importo
pubblicati.

OSTUNI 10 DIC. 1968

Richiesto il 5.12.68
 Emissibile il 10.12.68
 Mod. 100 n. 9802
 Danni loc. L. -
 " " " 50
 " " " -
 " " " -
 Totale L. 50


 DIRETTORE
 Don G. Caruso